

**UNIONE di COMUNI
TERRE di FRONTIERA**

*per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni
di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano*

PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO per
l'APPLICAZIONE delle
SANZIONI AMMINISTRATIVE alle
VIOLAZIONI di ORDINANZE e di
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
dell'UNIONE DI COMUNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni n.16 del 23.06.2003

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il procedimento inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni di disposizioni previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze del Presidente dell'Unione di Comuni "Terre di Frontiera", nel rispetto del principio di legalità e nel pieno esercizio delle facoltà sanzionatorie riconosciute all'Ente locale Unione di Comuni dall'ordinamento Costituzionale e Statutario.
2. Esso ha valore d'indirizzo per i futuri regolamenti e non si applica alle violazioni delle norme e regolamenti disciplinari.

Art. 2. - Normativa di riferimento ed organi di controllo

1. Per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze del Presidente dell'Unione di Comuni, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, si applicano i principi generali contenuti nella legge n. 689/1981, con definizione del minimo edittale di Euro 25,00.= e del massimo di Euro 500,00.=, così come espressamente previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
2. L'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compete in primis alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni, ed a tutti i pubblici ufficiali a cui l'ordinamento vigente affida compiti di controllo sull'osservanza delle disposizioni amministrative.

Art. 3. - Pagamento in misura ridotta - Oblazione

1. È ammesso, a seguito dell'accertamento e contestazione della violazione ai sensi di legge, il pagamento in misura ridotta, pari ad euro 50,00.=, quale doppio del minimo più favorevole rispetto agli importi precitati all'art. 2 del presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
2. Non è ammesso il pagamento immediato a mani dell'agente accertatore, ad eccezione delle violazioni commesse da cittadini stranieri. In tal caso l'agente accertatore rilascia apposita quietanza anche a margine del verbale di contestazione.

Art. 4. - Diritto alla difesa - Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, trasgressore e responsabile in solido, hanno facoltà di far pervenire all'Unione di Comuni memorie e scritti difensivi, con contestuale richiesta di audizione, per meglio esercitare il proprio diritto alla difesa.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle argomentazioni difensive e relativi allegati, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza congruamente motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, oltre alle spese eventualmente sostenute, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81; altrimenti emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, con debita comunicazione all'organo accertatore od ufficio competente.
3. La determinazione della misura della sanzione edittale è attribuita ai dirigenti competenti per materia, con riferimento ai poteri gestionali loro conferiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", tenuto in debito conto gli elementi valutativi di cui all'art. 11 della legge 689/1981 (la gravità della violazione, l'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità e le condizioni economiche dello stesso).

Art. 5. - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione, con deposito a mani presso la segreteria giudiziaria, davanti al competente Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 6. - Disposizioni finali

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore ai sensi del vigente Statuto dell'Ente e si applicano per tutte le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze del Presidente dell'Unione di Comuni, diverse da quelle contingibili ed urgenti, ad oggi aventi efficacia.